



***COMUNE DI VITTUONE***  
***Provincia di Milano***

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

Redatto dalla Commissione Statuto e Regolamenti

*Approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 14.11.2006*  
*Modificato con deliberazioni C.C. n. 13 del 15.04.2009, C.C. n. 3 del 28.02.2013, C.C. n. 22 del*  
*29.04.2013 e C.C. n. 6 del 29.04.2014*

# INDICE

I.	Disposizioni generali-----	4
1.	Parti integranti -----	4
2.	Oggetto -----	4
3.	Gestione e vigilanza-----	4
4.	Accesso al cimitero e onerosità del servizio -----	5
5.	Pagamento delle operazioni cimiteriali -----	5
6.	Servizi gratuiti e a pagamento-----	6
7.	Disciplina dell'ingresso nei cimiteri -----	6
8.	Norme di comportamento all'interno dei cimiteri -----	6
9.	Atti a disposizione del pubblico-----	7
10.	Riti funebri-----	7
II.	Aree cimiteriali, disposizioni tecniche generali -----	7
11.	Piani cimiteriali -----	8
12.	Costruzioni di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti -----	8
13.	Zona di rispetto cimiteriale -----	8
14.	Strutture cimiteriali-----	8
15.	Ossario e Cinerario Comune, giardino delle rimembranze -----	8
16.	Reparti speciali-----	9
III.	Ammissione nelle strutture cimiteriali, feretri e sepolture e cremazione-----	9
17.	Ammissione -----	9
18.	Feretri-----	10
19.	Inumazioni -----	10
20.	Tumulazioni -----	10
21.	Tumulazioni in soprattassa di feretri, cellette per resti mortali e urne cinerarie -----	11
22.	Sepolture private (edicole funerarie)-----	11
23.	Sepolture fuori i cimiteri -----	11
24.	Aree e spazi di sepoltura per animali d'affezione -----	11
25.	Crematorio-----	11
26.	disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri-----	11
IV.	Esumazioni, Estumulazioni -----	12
27.	Esumazioni ordinarie -----	12
28.	Esumazioni straordinarie -----	12
29.	Estumulazioni ordinarie -----	13
30.	Estumulazioni straordinarie-----	13
V.	Regole per ornamenti funebri-----	14
31.	Cippi, lapidi sepolcrali (sepulture campo comune e loculi)-----	14
32.	Deposizioni di fiori sulle tombe di campo comune e sulle tombe dei colombari-----	15
33.	Materiali ed ornamenti, deposizione di fiori sulle tombe di sepolture private -----	15
34.	Recupero piante, foto e altri segni funebri -----	16
35.	Oggetti da recuperare -----	16
VI.	Tombe vuote-----	17
36.	Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune -----	17
37.	Tombe doppie concesse a viventi che tornano a disposizione del Comune -----	17
VII.	Traslazioni -----	18
38.	Traslazioni -----	18
39.	Traslazioni di salme da loculi oggetto di concessione a tempo determinato -----	18
VIII.	Rimborsi -----	18
40.	Rimborsi -----	18
IX.	Norme di accesso al cimitero delle imprese per l'esecuzione dei lavori-----	19
41.	Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori-----	19
42.	Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori -----	19
43.	Responsabilità dell'esecuzione di lavori -----	20
X.	Norme di concessione-----	21
44.	Modalità di concessione, subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali-----	21
45.	Decorrenza delle concessioni-----	22

46.	Provvedimento di concessione -----	22
47.	Uso delle sepolture private-----	22
48.	Manutenzione delle sepolture private -----	23
49.	Rinuncia a concessione cimiteriale di loculi -----	23
50.	Rinuncia a concessione cimiteriale relativa a sepolture private -----	23
51.	decadenza e revoca estinzione di concessioni cimiteriali-----	23
52.	Estinzione di concessione cimiteriale -----	24
53.	Scadenziario delle concessioni -----	24
XI.	Disposizioni finali -----	25
54.	Divieto di inserzioni pubblicitarie -----	25
55.	Sanzioni -----	25
56.	Obblighi e divieti per il Personale del cimitero-----	25
57.	Tombe di interesse storico -----	26
58.	Tombe per i defunti di guerra -----	26
59.	Abrogazione di norme -----	26
60.	Entrata in vigore -----	26

## **CAPO I. Disposizioni generali**

### **Art 1. Parti integranti**

1. Al presente regolamento fanno parte integrante come allegati il Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 Settembre 1990 (in seguito D.P.R. n. 285) e il Regolamento Regionale n. 6 del 09 Novembre 2004 (in seguito R.R. n. 6), e gli allegati loro compresi.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento Regionale n.6 del 09 Novembre 2004, D.P.R. 10 Settembre 1990 n.285, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvate con Regio Decreto n.1265 del 27 Luglio 1934 e le altre norme nazionali e regionali in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

### **Art 2. Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e successive modifiche e al R.R. n. 6, disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare la morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **Art 3. Gestione, vigilanza e attività funebre**

1. Il Comune cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dal R.R. n. 6.
2. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'A.S.L. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
3. Per quanto riguarda l'attività funebre vedi art. 8 Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003 e R.R. n. 6 art. 31.

#### **Art 4. Accesso al cimitero e onerosità del servizio**

1. Nel cimitero è ricevuto quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1 della R.R. n. 6.
2. L'inumazione in campo comune è completamente a carico del Comune; a carico dei famigliari il costo del cippo di materiale e forma stabilito dal Comune.
3. L'inumazione e la tumulazione dei cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.
4. Il Gestore del Cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni d'accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le disposizioni dell'art. 5 comma 1 del R.R. N.6.
5. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento a familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui all'art. 15 comma 2 del R.R. succitato, su un registro tenuto presso il Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.
6. Nel Cimitero è assicurata la sorveglianza e garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti dal Comune.
7. Gli orari di apertura al pubblico del cimitero sono stabiliti dall'ufficio competente, su parere favorevole della Giunta e resi pubblici mediante affissione di un avviso all'ingresso.  
I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari e l'entrata dei medesimi è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.  
L'avviso di chiusura viene dato mediante segnalazione acustica 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

#### **Art 5. Pagamento delle operazioni cimiteriali**

1. Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia.
2. Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (inumazione, estumulazione, ecc..) s'intende agisca in nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne segue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
3. In caso di servizio gratuito l'ufficio competente farà richiesta di preventivo, per l'esecuzione del funerale, a tutte le imprese di pompe funebri presenti sul territorio comunale. In caso di mancanza di imprese sul territorio comunale ci si avvarrà di quelle del paese più vicino. L'ufficio competente valuterà tutti i preventivi pervenuti

sceglierà quello più idoneo e più rispondente alle esigenze nonché più vantaggioso, sentito anche il parere dell'Amministrazione Comunale.

## **Art 6. Servizi gratuiti**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:
  - a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - b) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - d) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
  - e) inumazione di salme per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
  - f) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, qualora non venga richiesta dai familiari la verifica dello stato di mineralizzazione della salma;
  - g) la fornitura del feretro, il trasporto funebre e le spese di sepoltura nel cimitero comunale per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune di Vittuone, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi ed anche per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo la normativa vigente.

## **Art 7. Disciplina dell'ingresso nei cimiteri**

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motorini, veicoli non autorizzati), fatta eccezione per i soggetti diversamente abili.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) Ai questuanti, ai quali peraltro non è consentita anche la sosta nelle adiacenze degli ingressi;
  - b) Alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
  - c) Ai cani o altri animali;
3. Il custode del Cimitero vigilerà sull'adempimento dei commi precedenti;
4. Gli Agenti di Polizia Locale vigileranno sul rispetto del Comma 2 punto a.

## **Art 8. Norme di comportamento all'interno dei cimiteri**

1. Nel cimitero sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:
  - a. Parlare a voce alta, ridere e cantare;

- b. portar fuori dai cimiteri ornamenti o lapidi senza debita autorizzazione;
- c. gettare fiori appassiti o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori o senza differenziarne i materiali (verde, plastica, carta);
- d. accumulare fango o neve sui tumuli;
- e. calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare sulle tombe, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- f. disturbare in qualsiasi modo e distribuire volantini o indirizzi;
- g. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza preventiva autorizzazione degli uffici competenti;
- h. eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;
- i. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;
- j. assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di estranei;
- k. modificare, applicare oggetti di qualsiasi genere difforni da quanto previsto e autorizzato, sulle lapidi di chiusura dei loculi colombari.

#### **Art 9. Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali competenti è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 e dall'art. 5 del R.R. N. 6 comma 1, nonché quanto stabilito dall'art. 4 comma 3 del presente regolamento, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale competente, e al cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

#### **Art 10. Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preavviso al Responsabile dell'ufficio competente.

### **CAPO II. Aree cimiteriali, disposizioni tecniche generali**

### **Art 11. Piani cimiteriali**

1. Il Comune è tenuto a predisporre il piano regolatore cimiteriale, per il cimitero esistente o da realizzare secondo quanto previsto dal R.R. N. 6 art. 6 e da D.P.R. 285/90 capo X, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco di vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi.

### **Art 12. Costruzioni di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti**

1. Per quanto concerne i progetti di ampliamento del cimitero esistente o costruzione di nuovo si fa riferimento alla R.R. N. 6 Art.7, in particolare si riporta che il progetto è approvato dal Comune, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA.

### **Art 13. Zona di rispetto cimiteriale**

1. Per quanto concerne le disposizioni sulle fasce di rispetto si fa riferimento a quanto stabilito dal R.R. n. 6 - art. 8.

### **Art 14. Strutture cimiteriali**

1. Il cimitero in base al R.R. N. 6 deve avere un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso di trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
2. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese, aree o strutture di culto, per funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

### **Art 15. Ossario e Cinerario comune, giardino delle rimembranze**

1. Nel cimitero è istituito un ossario e un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione e un giardino delle rimembranze.  
Per quanto sopra stabilito si fa riferimento al R.R. N. 6 art. 10.



## **Art 16. Reparti speciali**

1. Il Comune di Vittuone non dispone di un reparto per la sepoltura di persone professanti un culto diverso da quello cattolico o non professanti.
2. Fatto salvo il comma precedente sulla lapide del defunto, su richiesta dei parenti più prossimi, può essere applicato simbolo religioso differente da quello cattolico oppure omesso qualsiasi simbolo o quant'altro ornamento di richiamo religioso.

## **CAPO III. Ammissione nelle strutture cimiteriali, feretri e sepolture e cremazione**

### **Art 17. Ammissione**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione come da comma successivo, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e le ceneri di persone:
  - a) decedute, nel territorio del Comune di Vittuone;
  - b) decedute in altro luogo, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
  - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.09.1990;
  - d) non residenti che abbiano il coniuge o parenti di primo grado (genitori e figli), di secondo grado (fratelli e sorelle, nonni e nipoti) residenti o sepolti nel Cimitero del Comune di Vittuone;
  - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Indipendenti dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.
3. La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri di soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune.
4. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli del capo XXI del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dando atto che le competenze ministeriali previste dal suddetto art. 105, risultano trasferite alle Regioni ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000.

## **Art 18. Feretri**

1. Nel Cimitero di Vittuone, per questioni di igiene, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli articoli 30, 31 e 75 del D.P.R. n 285/90.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

## **Art 19. Inumazioni**

1. Il Cimitero di Vittuone dispone di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e dal R.R. N. 6.
3. Nei limiti degli spazi disponibili, il Cimitero ha pure aree riservate a sepolture private (individuali, familiari o per collettività) ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90

## **Art 20. Tumulazioni**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali, o urne cinerarie in opere murarie costruite in apposite aree per conservarvi le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo Capo X "Norme di concessione" del presente regolamento.
3. A quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all' art. 106 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

## **Art 21. Tumulazioni cumulative di feretri, cellette per resti mortali e urne cinerarie**

1. E' concesso collocare, a pagamento, cassette per resti mortali e delle urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura.

## **Art 22. Sepolture private (edicole funerarie)**

1. Le edicole funerarie, per sepolture private, sono costruite direttamente dal Comune e vengono poste in concessione con le modalità previste dal successivo Capo X fornite degli accessori a completamento. Le tumulazioni sono a carico del concessionario.

## **Art 23. Sepolture fuori i cimiteri**

1. Alla data di approvazione del presente regolamento sul territorio del Comune di Vittuone non esistono, e non sono previste in realizzazione, cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari. Per quanto concerne la disciplina di queste sepolture fa fede quanto disposto dall'art. 27 del R.R. N.6.

## **Art 24. Aree e spazi di sepoltura per animali d'affezione**

1. Alla data di approvazione del presente regolamento sul territorio del Comune di Vittuone non esistono, e non sono previste in realizzazione, aree e spazi di sepoltura per animali d'affezione. Per quanto concerne la disciplina di queste sepolture fa fede quanto disposto dagli art. 29 e 30 del R.R. N.6.

## **Art 25. Crematorio**

1. Il Comune di Vittuone non dispone di impianto di cremazione.

## **Art 26. disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri**

1. Per quanto concerne le autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri si fa riferimento agli art. 12,13 e 14 del R.R. N.6.

## **CAPO IV. Esumazioni, Estumulazioni**

### **Art 27. Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e si effettuano preferibilmente nei mesi invernali.
2. Si informano i cittadini delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso del cimitero, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sulle tombe da esumare. Verranno anche avvisati, tramite avviso scritto, da recapitarsi al congiunto/i di grado più prossimo.
3. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate, tramite avviso scritto, da recapitarsi al congiunto/i di grado più prossimo, alle quali è consentito di assistere all'operazione di esumazione.
4. Spetta al necroforo comunale stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione.
5. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure, qualora sia previsto il campo in decomposti, sarà inumato in quest'ultimo.
6. Il tempo di inumazione successiva prevista è di un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.
7. In caso il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette ossario o in altri loculi in apposita cassetta zincata.
8. La cassetta zincata può essere resa disponibile, previo pagamento, dall'ufficio comunale competente o resa disponibile in tempo utile dai parenti del defunto esumato.

### **Art 28. Esumazioni straordinarie**

1. L'esumazione straordinaria di una salma, per la traslazione in altro cimitero, può essere eseguita in ottemperanza agli articoli del capo XVII del D.P.R. n.285/90 ed in presenza dell'Ispettore Sanitario dell'ASL competente.
2. Può essere eseguita, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione.

### **Art 29. Estumulazioni ordinarie**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.
2. Per le salme estumulate dopo i trenta anni dalla tumulazione e non mineralizzate è previsto un periodo di rotazione di cinque anni nel campo indecomposti. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

### **Art 30. Estumulazioni straordinarie**

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono in presenza su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura in altro Comune.
2. Possono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.
3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

## **CAPO V. Regole per ornamenti funebri**

### **Art 31. Cippi, lapidi sepolcrali (sepulture campo comune e loculi)**

1. Nei campi comuni di inumazione ogni fossa è contraddistinta, da un cippo, fornito dall'impresa appaltatrice e messo in opera dal Comune di Vittuone, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed il numero progressivo riguardante il luogo di sepoltura, una lampada votiva e un vaso per il contenimento dei fiori, uguale per tutti.
3. Il loculo è contraddistinto, da una lapide sepolcrale, fornita e messa in opera dal Comune di Vittuone o dall'impresa appaltatrice dei lavori, costituita da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
4. Sulla lastra sepolcrale verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed il numero progressivo riguardante il luogo di sepoltura, una lampada votiva e un vaso per il contenimento dei fiori, uguale per tutti.
5. In entrambi i casi su volontà dei famigliari è possibile applicare la foto di forme e dimensioni stabilite dall'ufficio comunale e comunque di uguale misura e forma di quelle già preesistenti.
6. Di norma ai professanti la religione Cattolica viene applicata sul cippo o sulla lastra sepolcrale una croce di colore, misura e dimensioni stabilite dall'ufficio e comunque uguali alle preesistenti.
7. Per i professanti altra religione riconosciuta dalla Stato Italiano, è possibile avere sul cippo o sulla lapide sepolcrale un simbolo identificante la religione professata dal defunto, purché non sia indecorosa e sia di dimensioni, colore e misura uniforme a quelle delle croci Cattoliche e comunque autorizzate dall' ufficio comunale competente ed applicata dall'addetto Comunale.
8. Per i non professanti alcuna religione è facoltà non avere sul cippo o sulla lapide sepolcrale alcun simbolo religioso.
9. Per entrambi i tipi di sepoltura la posa in opera delle lapidi deve essere obbligatoriamente eseguita dal Comune o da ditta incaricata dallo stesso dietro pagamento delle tariffe predeterminate con apposito atto del Comune stesso.

10. E' vietata la posa in opera dei cippi o monumenti sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino ad avvenuto assestamento del terreno.
11. Lapidi, cippi e ornamenti funebri in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.
12. E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba, od altri ornamenti dalle tombe.
13. Gli uffici competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.

### **Art 32. Deposizioni di fiori sulle tombe di campo comune e sulle tombe dei colombari**

1. E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe di campo comune fiori freschi recisi o fiori finti, vasi di fiori o di arbusti che non risultino di proporzioni eccessive e non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.
2. E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe dei colombari fiori freschi recisi o fiori finti, deponendoli nell'apposito vaso fornito e applicato sul fascione, purché non risultino di proporzioni eccessive e non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali. E' fatto divieto applicare vasi in aggiunta di qualsiasi dimensione.
3. Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Dirigente Responsabile dei Servizi Cimiteriali li farà rimuovere d'ufficio.

### **Art 33. Materiali ed ornamenti, deposizione di fiori sulle tombe di sepolture private**

1. E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe di sepoltura privata fiori freschi recisi o fiori finti, vasi di fiori o di arbusti, nonché coltivare fiori ed arbusti purché non risultino di proporzioni eccessive e non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.
2. Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Dirigente Responsabile dei Servizi Cimiteriali li farà rimuovere d'ufficio.
3. Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc.. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il

quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addica all'estetica del cimitero.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.
5. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

#### **Art 34. Recupero piante, foto e altri segni funebri**

1. E' possibile, dietro richiesta scritta, recuperare i suddetti oggetti purché vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide. Oltre tale data l'addetto del Cimitero non sarà tenuto a conservare tali oggetti e verranno rimossi con la lapide.
2. In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art 35. Oggetti da recuperare**

1. Se si presume che nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinverranno oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto debbono farne istanza al momento della richiesta dell'operazione.



## **CAPO VI. Tombe vuote**

### **Art 36. Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune**

1. Qualora venga liberato un loculo in quanto le salme e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere depositi in altro luogo, il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

### **Art 37. Tombe doppie concesse a viventi che tornano a disposizione del Comune**

1. Qualora venga chiesto il trasferimento in altra sepoltura di una salma che occupa una tomba di cui all'oggetto e risulti che il secondo posto non è occupato, la tomba rientra nella piena disponibilità del Comune. Resta comunque salva l'applicazione degli artt. 29 e 30 del presente regolamento sempreché sussistano i presupposti per la loro applicazione.

## **CAPO VII. Traslazioni**

### **Art 38. Traslazioni**

1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture nel cimitero di Vittuone verso altri cimiteri.

### **Art 39. Traslazioni di salme da loculi e tombe private oggetto di concessione a tempo determinato a cappelle e tombe private**

1. Le richieste di traslazione di cui all'oggetto possono essere effettuate nei seguenti casi:
  - a) qualora il feretro sia destinato a cappelle;
  - b) qualora il feretro sia destinato ad una tomba doppia dove sia tumulata la salma di un parente in linea retta di primo grado (genitori e figli) o il coniuge.

### **Art 39 bis. Traslazioni di salme da loculi e tombe private - oggetto di concessione a tempo determinato - a loculi**

Le traslazioni di salme all'interno del cimitero, provenienti da loculo o tomba privata, e destinate ad altro loculo, sono concesse esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora il feretro sia destinato ad un loculo affiancato ad altro loculo in accoglimento del coniuge superstite;
- qualora il feretro sia destinato ad un loculo affiancato ad altro loculo in accoglimento di parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli);
- qualora il richiedente (coniuge o parente in linea retta di primo grado o avente diritto sulla concessione del feretro tumulato) è portatore di invalidità fisica accertata non inferiore al 75%;

Il loculo di destinazione è individuato nella disponibilità della facciata in corso di assegnazione al momento della presentazione della richiesta.

## **CAPO VIII. Rimborsi**

### **Art 40. Rimborsi**

1. Il loculo, la tomba privata e l'edicola funeraria date in concessione, occupati da salme, potranno essere restituiti al Comune e se questo avviene entro il secondo anno, al concessionario sarà restituito l'80% della somma versata al momento della concessione del loculo, esclusi i diritti di segreteria e le imposte di bollo. Dopo il secondo anno ed entro il termine del quarto anno sarà restituito il 65%, dopo il quarto anno ed entro il quinto sarà restituito il 50%. Dopo il quinto non sarà dato luogo ad alcun rimborso.
2. Il rimborso verrà effettuato a favore del concessionario della concessione cimiteriale.
3. La rinuncia del concessionario di ossario non darà luogo ad alcun rimborso.
4. La concessione cimiteriale del loculo o tomba privata oggetto di estumulazione si intende completamente decaduta all'atto della traslazione del feretro. Di conseguenza il Comune rientrerà in possesso del loculo.  
Nei casi oggetti degli artt. 39 e 39 bis sono esclusi tutti i rimborsi di qualsiasi forma e/o natura previsti dal presente articolo.

## **CAPO IX. Norme di accesso al cimitero delle imprese per l'esecuzione dei lavori**

### **Art 41. Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori**

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente.
2. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione riguardante l'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. e deve essere comunicato al custode il giorno di inizio dei lavori.
3. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente dal Martedì al Venerdì osservando l'orario di apertura e chiusura al pubblico.
4. Alle imprese stesse non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'ufficio competente.
5. Nel periodo dal 28 Ottobre al 4 Novembre (commemorazione dei defunti) le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe, cappelle o alla posa di monumenti.
6. E' vietato tassativamente entrare con furgoni o altri automezzi, le imprese dovranno dotarsi degli appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
7. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ( scale, carrelli elevatori, ascensori ecc..) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dal pubblico visitatore.
8. Solo in casi di vera necessità, per impossibilità in qualunque altro modo, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente, le imprese potranno entrare con un veicolo nel cimitero.
9. Ogni danno causato per l'ingresso di mezzi come da comma precedente sarà a carico dell'impresa.

### **Art 42. Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori**

1. Per fiorai e per privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori di cui all'art. 33 del presente regolamento valgono le stesse disposizioni riservate alle imprese.

### **Art 43. Responsabilità dell'esecuzione di lavori**

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti negli articoli 33 e 34 del presente regolamento, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa a cui sono stati affidati i lavori.
2. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

## **CAPO X. Norme di concessione**

### **Art 44. Modalità di concessione, subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali**

1. Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90 le concessioni in uso delle aree e dei manufatti sono a tempo determinato e riguardano sia le salme che i resti mortali e le ceneri.
2. La durata delle concessioni è stabilita come segue:
  - a. Tumulazioni in colombari (30 anni);
  - b. Tumulazione in cellette con resti mortali o ceneri (30 anni);
  - c. Sepolture private (30 anni);
  - d. Inumazioni in campo comune (10 anni);
  - e. Tumulazioni in edicole funerarie (90 anni);
  - f. Ossario e cinerario comune per raccolta collettiva (perpetuo).
3. La concessione in uso di sepoltura di loculi sono assegnate solo in presenza di salma o urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto.
4. la concessione di cellette per resti mortali e per ceneri può avvenire solo per collocarvi resti mortali o ceneri.
5. La titolarità della concessione può essere trasferita ad un parente defunto di primo grado (coniuge, figlio o genitore) del concessionario, a titolo gratuito, previa autorizzazione comunale e modifica della titolarità della concessione.
6. Le modifiche al cui comma precedente si intendono in forma gratuita, (escluse le imposte di bollo), senza rinnovo della durata della concessione che rimane per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione.
7. In deroga ai commi precedenti 4 e 5 se la concessione ha scadenza entro 3 anni dalla modifica, il contratto di concessione deve essere nuovamente stipulato e non potrà avvalersi della gratuità.
8. La concessione non può essere accordata a persona od ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.
9. Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva tuttavia la possibilità di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.
10. Per i concessionari con difficoltà economica accertata da appositi controlli degli uffici comunali competenti, è prevista la possibilità di rateizzazione del pagamento della concessione entro e non oltre un anno dal rilascio della medesima.
11. E' autorizzata la prevendita in qualsiasi caso quando:

- a. Una persona sola senza parenti di 1° e 2° grado in linea retta, in linea collaterale e affini;
  - b. Una persona sola senza eredi o parenti che abbia una malattia degenerativa irreversibile accertata;
  - c. Il richiedente sia tutore di persona legalmente riconosciuta incapace di intendere e volere ed agisca per conto del medesimo;
  - d. Una persona che abbia compiuto l'80esimo anno di età, residente a Vittuone.
12. In caso di creazione di nuovi campi o loculi l'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre la prevendita generalizzata sino alla copertura dei costi.

#### **Art 45. Decorrenza delle concessioni**

1. Le concessioni avranno decorrenza dalla data di redazione dell'atto.

#### **Art 46. Provvedimento di concessione**

1. Ogni concessione del diritto d'uso di loculi, aree o edicole funerarie deve risultare da apposito atto contenente l'individualizzazione del loculo, dell'area o dell'edicola concessionata, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a. La natura della concessione la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili o utilizzabili;
- b. La durata;
- c. La/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
- d. Nome, cognome e dati dei defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e. Gli obblighi ed oneri cui è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario;
- f. Più concessionari possono richiedere congiuntamente al Comune una concessione, indicando la divisione dei posti.

#### **Art 47. Uso delle sepolture private**

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo.
2. Per familiari si intendono parenti ed affini fino al quarto grado.
3. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
4. In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza.
5. Il diritto di uso delle sepolture private concesse ad associazioni od enti è riservato a persone che risultino averne titolo secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

#### **Art 48. Manutenzione delle sepolture private**

1. La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari.
2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.
3. Le spese relative sono a carico del concessionario.
4. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
5. Le sepolture private con concessione perpetua, non rispondenti al comma 2 del presente articolo potranno essere soggette a revoca della concessione se:
  - a. I famigliari si disinteressano ripetutamente della manutenzione;
  - b. Non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

In tali casi la struttura soggetta a revoca diverrà di proprietà dell'Amministrazione Comunale che potrà disporne in base alle proprie esigenze, anche in base all'art. 51 "Decadenza" del presente regolamento.

#### **Art 49. Rinuncia a concessione cimiteriale di aree**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
3. Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.
4. Il loculo o l'area rimasta vuota rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

#### **Art 50. Rinuncia a concessione cimiteriale relativa a sepolture private**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di edicole funerarie a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
3. Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

#### **Art 51. Decadenza e revoca estinzione di concessioni cimiteriali**

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:
  - a. Quando la sepoltura individuale non sia occupata, entro 90 giorni dal decesso, dalla cremazione, esumazione o estumulazione; (escluso ossario);

- b. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c. In caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
- d. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, anche in base all'articolo 43 del presente regolamento;
- e. Quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di cessione;
- f. In caso di estinzione di famiglia, (la famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura), concessionaria di una sepoltura privata concessa in perpetuo, decorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, che rientra nella piena disponibilità del Comune;
- g. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata ai sensi degli art. 7 e successivi della Legge n. 241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento inviata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi;  
Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

## **Art 52. Estinzione di concessione cimiteriale**

1. Le concessioni si estinguono:
  - a. alla loro naturale scadenza, escluse le cellette e i loculi denominati "vecchi" o "colombari bianchi" costruiti negli anni '40 per i quali è consentito il rinnovo per un periodo di anni 5 o multiplo dello stesso (massimo 30 anni) con il pagamento della tariffa in vigore, rapportata alla durata della nuova concessione. In caso di mancato rinnovo gli oneri derivanti dall'estumulazione sono a carico dei concessionari o, in mancanza di questi, degli eredi;
  - b. con la soppressione del cimitero;
  - c. con il decorso dei vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
  - d. per revoca di cui all'art. 25 comma 4 del R.R. n. 6.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà per le concessioni dell'edicole funerarie e di quelle ex perpetue di concedere il rinnovo.

## **Art 53. Scadenziario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio competente predispone entro il mese di Settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.



## **CAPO XI. Disposizioni finali**

### **Art 54. Divieto di inserzioni pubblicitarie**

1. Sulle lapidi, copritomba ed altri ornamenti funebri è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

### **Art 55. Sanzioni**

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art 56. Obblighi e divieti per il Personale del cimitero**

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresi è tenuto:
  - a. Mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b. Mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c. Fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è fatto divieto:
  - a. Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'ambito dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d. Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - e. Trattenerne per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti del presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

#### **Art 57. Tombe di interesse storico**

1. L'Amministrazione Comunale provvederà alla manutenzione di quelle sepolture che riconoscerà di particolare interesse storico o dove risultino tumulati personaggi riconosciuti illustri e benemeriti per Vittuone, caratterizzate da stato di abbandono o di cattiva manutenzione per la morte degli aventi diritto o per inesistenza di altri Enti od Istituti che se ne facciano carico.

#### **Art 58. Tombe per i defunti di guerra**

1. Si stabilisce di individuare all'interno del Cimitero un'area riservata a tutti i caduti di guerra, ove verranno tumulati le sole ceneri o resti mortali di cittadini che sono morti rendendo servizio alla patria durante le guerre.
2. Tale assegnazione sarà in forma gratuita e perpetua, e sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.
3. Tutti i defunti di guerra tumulati con la concessione ex-perpetua in scadenza avranno diritto ad essere tumulati in detta area.
4. Tutti i defunti di guerra con concessioni in scadenza avranno anch'essi diritto ad essere tumulati in detta area purché si rinunci alla vecchia collocazione con decadenza della concessione.
5. Sarà concessa la tumulazione dei soli resti mortali o ceneri raccolte in cellette.
6. L'Ufficio Tecnico Comunale studierà quale area è più idonea e quale struttura già esistente o da realizzarsi sia più idonea considerando che le ceneri o resti saranno tumulati in perpetuo in cellette e che potranno con il tempo esserne tumulate altre in aggiunta.

#### **Art 59. Abrogazione di norme**

1. E' da tenersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

#### **Art 60. Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione.